

**UILDM - UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE**  
**SEZIONE LAZIALE onlus -**  
**Associazione di Volontariato**

**ART. 1 - COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE.**

E' costituita l'Associazione di Volontariato denominata "**UILDM - UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE - SEZIONE LAZIALE onlus**", acronimo "**UILDM LAZIO onlus**", che agisce in osservanza della Legge 11.08.1991 n. 266 e ss.mm.ii. e della L.R. 28 Giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio) e succ. modificazioni, nonché, in quanto onlus, del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460.

**ART. 2 - SETTORI DI ATTIVITÀ.**

L'Associazione "UILDM - UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE - SEZIONE LAZIALE onlus", acronimo "UILDM LAZIO onlus", di seguito chiamata per brevità "Associazione", persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e opera nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a beneficio delle persone con disabilità neuromuscolare e di altre disabilità.

L'Associazione non ha finalità di lucro, è aconfessionale e apartitica ed è strutturata democraticamente.

**ART. 3 - SEDE.**

L'Associazione ha sede in Roma, Via Prospero Santacroce n.5. Il cambiamento della sede all'interno del Comune non richiede modifica statutaria.

**ART. 4 - ADESIONE ALLA UILDM NAZIONALE.**

L'Associazione aderisce alla UILDM Nazionale onlus di cui condivide in toto i principi costitutivi e le finalità statutarie.

L'Associazione esplicitamente intende, con questo atto, accettare i principi di "unità", di "solidarietà" e di "autonomia" stabiliti dallo statuto della UILDM Nazionale onlus. In questo senso si impegna a dare attuazione alle deliberazioni, alle iniziative e ai progetti approvati dagli organi nazionali della medesima.

**ART. 5 - FINALITÀ E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE.**

**PREMESSA**

L'Associazione fa propri i principi, i valori e il contenuto della Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006. In particolare, l'art. 1 della Convenzione recita: "1. *Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità. 2. Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.*"

L'Associazione si impegna, con ogni mezzo e ad ogni livello, affinché i principi della Convenzione siano osservati ed applicati dalle istituzioni pubbliche e private, dalle organizzazioni sociali e da altri enti e organismi pubblici o privati, nonché da tutti i cittadini.

1. Scopo dell'Associazione è quella di promuovere ogni iniziativa utile e necessaria per soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, per rimuovere gli ostacoli di ordine materiale, sociale, economico, culturale e politico che, di fatto, limitano il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di autonomia delle persone con disabilità ed impediscono il pieno sviluppo della loro personalità e la loro piena partecipazione alle attività sociali, culturali, economiche e politiche.

A tale riguardo l'Associazione considera fondamentale lo sviluppo della cultura del rispetto per la differenza e per l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa, a prescindere dalla situazione di disabilità, dallo stato di salute e dall'età. Pertanto considera diritto inalienabile di ogni persona con disabilità una vita libera e il più possibile indipendente.

2. L'Associazione opera nel settore della assistenza sociale e socio-sanitaria, della formazione e della tutela dei diritti civili delle persone con disabilità. In particolare l'Associazione:
  - a) rappresenta le problematiche delle persone con disabilità presso le Istituzioni Pubbliche e private e le organizzazioni di qualsivoglia natura che operano nel settore dei diritti e dei servizi per le persone con disabilità, nonché presso l'opinione pubblica allo scopo di sensibilizzare e di promuovere iniziative per l'eliminazione di ogni barriera materiale, culturale, sociale, politica ed economica e per l'affermazione delle loro potenzialità personali;
  - b) sollecita, anche in stretta collaborazione con le altre associazioni e/o Enti che si occupano dei problemi posti dalle malattie invalidanti, gli interventi legislativi ed operativi da parte delle autorità preposte ai vari livelli e settori che soddisfino le esigenze delle persone affette da malattie neuromuscolari e che ne eliminino l'isolamento e l'emarginazione promuovendo le necessarie modificazioni delle strutture dei servizi destinati a tutti i cittadini e limitando quanto più possibile il ricorso a strutture speciali e settoriali;
  - c) promuove, collabora e sostiene progetti, iniziative e attività di ricerca scientifica, svolge attività di prevenzione e di erogazione di servizi riabilitativi per le malattie neuromuscolari e altre patologie;
  - d) sviluppa e promuove la concezione dei servizi sociali come "funzione pubblica", indipendentemente dalla configurazione delle organizzazioni che li producono e li erogano, nonché la riabilitazione delle malattie neuromuscolari come processo interdisciplinare, quindi multiforme e pluridimensionale, non soltanto come intervento medico, ma anche sociale, educativo, culturale, sportivo e lavorativo;
  - e) promuove la raccolta di dati statistici ed agisce come centro di raccolta, classificazione e distribuzione di informazioni scientifiche, e di qualunque altro tipo, sulla distrofia muscolare e le altre malattie neuromuscolari;
  - f) riceve donazioni e sottoscrizioni, raccoglie fondi da utilizzarsi per il raggiungimento dei fini statutari;
  - g) promuove, collabora, sostiene e gestisce progetti, servizi e strutture, nell'osservanza delle normative vigenti, per la diagnosi clinica, la consulenza genetica, i trattamenti di riabilitazione, il trasporto, il sostegno psicologico, il sostegno economico, i centri di accoglienza, le comunità alloggio ed ogni altro servizio finalizzato all'integrazione sociale, scolastica, lavorativa, culturale e sportiva delle persone disabili affette da distrofie muscolari, dalle altre malattie neuromuscolari o da malattie di altra natura, laddove possibile, compatibilmente con la loro congruenza;
  - h) promuove l'istituzione e/o la gestione diretta di Centri Socio-Sanitari, di Servizi socio-assistenziali di cui alle leggi vigenti in favore di persone con disabilità anche in regime di convenzione con Enti Pubblici, con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, mediante l'istituto dell'accreditamento;
  - i) promuove l'integrazione scolastica ad ogni livello, nonché l'istituzione e la gestione di corsi di formazione professionale, e favorisce la qualificazione e lo sviluppo professionale e il reale inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità, con il riconoscimento del diritto dell'eguale partecipazione di tutti i cittadini al processo produttivo, creativo e di crescita culturale della società italiana;
  - j) sollecita e/o favorisce l'erogazione e/o la realizzazione di servizi e di condizioni per un effettivo esercizio del diritto al lavoro;
  - k) agevola la fornitura di strumenti, presidi e servizi funzionali e quant'altro necessario per raggiungere una reale e piena autonomia personale.
3. E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, indicate ai punti 4 e 5.
4. Costituiscono attività connesse in quanto accessorie a quelle sopraelencate:
  - a) curare e produrre pubblicazioni, riviste, notiziari di informazione e di aggiornamento su argomenti culturali e scientifici che rientrano nelle aree di interesse istituzionale; fornire consulenze di esperti;
  - b) promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento con seminari, laboratori, convegni, corsi; produrre sussidi educativi.
5. L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà costruire, acquistare, vendere e permutare beni mobili e immobili, compiere tutte le operazioni strumentali al conseguimento dello scopo istituzionale, partecipare a soggetti giuridici, nonché assumere ed organizzare tutte le altre iniziative direttamente connesse, accessorie ed integrative alle sue finalità.
6. Ogni risorsa va investita o reinvestita per la realizzazione delle attività istituzionali.
7. Sono elementi qualificanti dell'azione associativa per il perseguimento delle finalità istituzionali:
  - a) la sussidiarietà intesa come collaborazione sinergica con l'Ente Pubblico per il perseguimento condiviso di obiettivi sociali, sanitari, amministrativi e culturali di interesse pubblico a beneficio delle persone con disabilità;

- b) l'intesa e la collaborazione con altre organizzazioni, caratterizzate dai medesimi principi solidaristici, umanitari e di volontariato dell'Associazione, per il perseguimento di obiettivi comuni;
  - c) l'attivo coinvolgimento e la partecipazione dei giovani.
8. In particolare l'Associazione:
- a) rappresenta le problematiche delle persone con disabilità, in particolare quelle affette da malattie neuromuscolari, presso le istituzioni pubbliche e private, le organizzazioni sociali e l'opinione pubblica, in relazione allo scopo di cui sopra;
  - b) divulga la conoscenza dei problemi posti dalle malattie neuromuscolari per una loro efficace prevenzione;
  - c) si adopera per l'eliminazione delle barriere architettoniche e culturali per una piena integrazione sociale delle persone disabili;
  - d) contribuisce alla prevenzione e al superamento dei problemi psicologici e sociali che accompagnano le malattie neuromuscolari;
  - e) favorisce la formazione professionale e l'inserimento lavorativo dei disabili;
  - f) promuove ogni iniziativa che concorra alla realizzazione della autonomia e della vita indipendente dei disabili;
  - g) promuove e sostiene, anche economicamente secondo le proprie possibilità, iniziative, piani e progetti di istituzioni pubbliche e private nonché di organizzazioni no profit relative ad attività di ricerca e alla erogazione di servizi sociali e socio-sanitari a favore delle persone con distrofia muscolare, con malattie neuromuscolari ed altre malattie genetiche;
  - h) cura e produce pubblicazioni, riviste, notiziari di informazione e di aggiornamento su argomenti culturali e scientifici che rientrano nelle aree di interesse istituzionale; fornire consulenze di esperti.
9. Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione può promuovere la costituzione e/o la partecipazione a soggetti giuridici che hanno per scopo l'erogazione di servizi sociali, socio assistenziali, socio-sanitari e culturali ovvero servizi, iniziative e attività che attengono alle finalità di cui sopra.

#### **ART. 6 - COLLABORAZIONI.**

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

#### **ART. 7 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI.**

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:
  - a) da beni conferiti mobili e immobili all'Associazione al momento della costituzione;
  - b) da contributi, donazioni, lasciti e liberalità di qualsiasi genere espressamente destinati ad incremento patrimoniale;
  - c) da tutti i beni mobili e immobili acquistati direttamente dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini;
2. Le entrate della Associazione sono costituite:
  - d) dai redditi del proprio patrimonio;
  - e) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
  - f) dalle somme a qualsiasi titolo acquisite dall'ente e non destinate ad incremento del patrimonio;
  - g) da contributi, donazioni, lasciti e sovvenzioni ricevute da enti pubblici e soggetti privati per il conseguimento delle finalità proprie dell'Associazione;
  - h) rimborsi e proventi derivanti da convenzioni;
  - i) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
  - j) dagli introiti derivanti dalla prestazione di servizi e da ogni operazione economica e finanziaria connessa con l'espletamento delle finalità istituzionali.
3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
4. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
5. È fatto obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio dell'Associazione.

6. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

#### **ART. 8 - I SOCI**

1. Possono essere Soci della Associazione coloro i quali abbiano compiuto la maggiore età ed abbiano accettato lo Statuto dell'Associazione e i suoi regolamenti.
2. L'adesione all'Associazione è consentita anche ai minori, i quali, però, non possono esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo fino al compimento della maggiore età.
3. L'adesione alla Associazione avviene con le modalità stabilite nel Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. La qualità di "socio" si acquisisce con la formale accettazione della domanda e il successivo versamento della quota sociale.
4. Il rinnovo annuale dell'iscrizione si effettua mediante il pagamento della corrispondente quota associativa direttamente alla Sezione di appartenenza, la quale provvede al rilascio della tessera sociale.
5. Il mancato rinnovo entro il 31 dicembre dell'anno solare di competenza comporta l'immediata sospensione dei diritti e dei doveri dei soci previsti dallo Statuto.
6. La Sezione provvederà a sollecitare, in forma scritta, il socio per il rientro dalla morosità. In caso di mancato riscontro entro due settimane dall'invito il socio si intende receduto ai sensi dell'Art. 8, comma 3/c dello Statuto Nazionale.
7. E' istituito il Registro Soci della Sezione, nei modi e forme previsti dal Regolamento Generale.
8. Il Registro Soci della Sezione deve essere costantemente aggiornato; l'aggiornamento del registro è comunque obbligatorio in vista della convocazione delle assemblee sociali nazionali e sezionali.
9. Non possono essere soci il personale dipendente dell'Associazione e chi ha un rapporto patrimoniale organico con la medesima.
10. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo su apposito modulo predisposto e approvato dal Consiglio Direttivo.
11. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante socio entro 3 (tre) mesi dalla data di presentazione della domanda. Ai fini della partecipazione attiva all'Assemblea di Sezione e quella Nazionale, il nuovo iscritto deve aver maturato almeno 3 (tre) mesi di anzianità.
12. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.
13. Tutte le prestazioni fornite dai soci sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

I soci attivi sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse con l'attività svolta e per la responsabilità civile verso terzi (art. 4 L. 266/91).

#### **ART. 9 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

1. I Soci hanno diritto:
  - a) alla partecipazione con pieno diritto e pari opportunità alla vita ed all'attività dell'Associazione;
  - b) al godimento dell'elettorato attivo e passivo, se maggiorenni ed in possesso dei requisiti richiesti nel presente statuto;
  - c) ad una informazione adeguata sulla vita associativa ed sulle iniziative intraprese dagli organi sociali per il perseguimento degli scopi istituzionali.
2. I soci hanno il dovere di:
  - d) osservare le norme dello statuto sociale, i regolamenti, le deliberazioni degli organi dell'associazione;
  - e) collaborare, a qualsiasi livello, nei limiti delle proprie possibilità, per il perseguimento degli scopi istituzionali, anche nella sfera privata, per il superamento di ogni discriminazione nei confronti delle persone disabili e per la loro piena inclusione sociale;
  - f) evitare qualsiasi atto o azione diretta o indiretta che possa arrecare ingiusto danno morale o materiale all'Associazione e denunciare fatti, atti e notizie di cui si è a conoscenza, che possano ledere l'associazione stessa.

#### **ART. 10 - I RAPPORTI CON I SOCI**

1. I rapporti con i Soci sono gestiti dalla Sezione territoriale di appartenenza, d'intesa con il Direttivo Nazionale della Associazione. Le modalità di iscrizione e di cessazione sono contenute nel Regolamento Generale.
2. L'importo della quota sociale annua è unico per il territorio nazionale e viene stabilito dal Consiglio Nazionale.

3. La cessazione dell'appartenenza all'Associazione avviene per:
  - a) recesso unilaterale del Socio, che deve essere presentato per iscritto;
  - b) decesso;
  - c) morosità nel pagamento della quota annuale;
  - d) radiazione ex art. 9 dello Statuto Nazionale.

#### **ART. 11 - DISCIPLINA.**

1. Ai soci che contravvengano ai doveri del loro stato possono essere comminate le seguenti sanzioni disciplinari in relazione alla gravità della infrazione commessa:
  - a) censura
  - b) sospensione dello *status* di associato fino ad un massimo di dodici mesi;
  - c) radiazione o esclusione.
2. La radiazione può essere adottata:
  - a) in caso di indegnità, di grave violazione dei doveri statutari ed in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali e/o materiali all'Associazione stessa;
  - b) per grave inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti.
3. La censura e la sospensione vengono comminate dal Consiglio Direttivo. La radiazione è comminata dall'Assemblea dei Soci di Sezione.

#### **ART. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.**

1. Sono organi della Associazione:
  - a) l'Assemblea dei Soci;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il Revisore Unico dei Conti;
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il rimborso di spese a norma di legge nelle modalità e i termini approvati dal Consiglio Direttivo. I titolari delle cariche sociali sono assicurati come i soci attivi.

#### **ART. 13 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI.**

1. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci iscritti nel registro sociale in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.
2. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il mese di aprile. Essa è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento; sarà diramato con posta ordinaria con almeno otto giorni di anticipo sulla data di convocazione dell'Assemblea.
4. L'Assemblea in prima convocazione è valida se è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché non inferiore a due volte il numero dei componenti il Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Il socio può farsi rappresentare, a mezzo delega scritta, esclusivamente da altro socio. Un socio non può avere più di tre deleghe.
7. Sono compiti della Assemblea ordinaria:
  - a) approvare i bilanci dell'associazione;
  - b) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
  - c) eleggere il Revisore Unico dei Conti;
  - d) comminare la sanzione della radiazione o esclusione.
  - e) esaminare e deliberare su ogni altro argomento, relazione, proposta e documento ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo.
8. Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:
  - a) approvare le modifiche statutarie
  - b) deliberare lo scioglimento, la cessazione e l'estinzione dell'Associazione con le modalità e le maggioranze qualificate previste dai successivi art. 22 e 23 del presente Statuto.

L'assemblea straordinaria è convocata, altresì, quando lo richiedano motivatamente almeno un decimo dei soci iscritti nel registro sociale, ai sensi dell'Art. 20 del Codice Civile, ovvero il Revisore Unico dei Conti, obbligatoriamente con l'indicazione dell'argomento da trattare.

#### **ART. 14 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO.**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dalla assemblea dei soci.
2. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rinnovabili. Il Consiglio rimane in carica comunque fino al suo rinnovo.
3. In caso di dimissioni, morte o decadenza il componente viene surrogato dal primo dei non eletti.
4. Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa il Revisore Unico dei Conti con diritto di parola, ma senza diritto di voto.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente che ne determina la data, il luogo e l'ordine del giorno.
6. Le riunioni sono convocate con comunicazione scritta, firmata dal Presidente e contenente la data, il luogo e l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati, con ogni documento atto a comprovare l'avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima delle sedute ordinarie e almeno cinque giorni prima delle sedute urgenti.
7. Il Consiglio Direttivo può, inoltre, essere convocato, in via d'urgenza, su richiesta di almeno due terzi dei componenti del Consiglio stesso, con l'obbligo di indicazione dell'argomento da trattare.
8. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
9. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese o per appello nominale, salvo quelle attinenti a persone, che devono avere luogo a voto segreto.
10. In caso di votazione per voto palese che consegua parità di voti, avrà prevalenza il voto del Presidente.
11. Il Segretario provvede alla stesura del verbale della riunione; in caso di assenza od impedimento del Segretario, il Presidente affida la verbalizzazione ad uno dei Consiglieri intervenuti.
12. Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche.
13. Il Consiglio Direttivo può dotarsi di un regolamento interno per il suo funzionamento.
14. Il Consiglio Direttivo delibera la decadenza automatica del consigliere che ha tre assenze ingiustificate consecutive.
15. Compete al Consiglio Direttivo:
  - a) proporre le modifiche dello statuto;
  - b) stabilire la quota associativa annuale, coerentemente con le statuizioni del Consiglio Nazionale della UILDM in materia di quote associative;
  - c) approvare il Regolamenti interni per il buon funzionamento dell'Associazione;
  - d) eleggere, tra i propri componenti, il Presidente dell'Associazione;
  - e) nominare, tra i propri componenti, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere della Associazione;
  - f) adottare il bilancio d'esercizio (o consuntivo) e l'eventuale bilancio preventivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei Soci;
  - g) adottare tutti i provvedimenti di ordinaria e di straordinaria amministrazione dell'Associazione;
  - h) autorizzare il Presidente a resistere in giudizio ed a nominare procuratori ed avvocati necessari per la necessaria assistenza legale;
  - i) nominare e revocare i rappresentanti della Associazione negli organismi e negli eventuali soggetti giuridici di cui al terzo comma dell'art. 5, in cui essa è presente o partecipa, stabilendo i principi e le modalità di partecipazione e di controllo dei medesimi;
  - j) adottare ogni altro provvedimento su materie e questioni non attribuite ad altri organi dell'associazione.

#### **ART. 15 - IL PRESIDENTE.**

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti.
2. Il Presidente dura in carica tre anni, e può essere eletto senza interruzione per non più di tre mandati consecutivi.
3. Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità, su proposta del neoeletto Presidente, sono eletti il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
4. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio.
5. Spetta al Presidente:

- a) stabilire l'ordine del giorno, convocare, presiedere e dirigere le sedute del Consiglio Direttivo;
  - b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
  - c) sottoscrivere la corrispondenza e gli atti di amministrazione;
  - d) dirigere, coordinare, controllare il personale e i collaboratori retribuiti;
  - e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione e degli eventuali enti organizzazioni partecipate;
  - f) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, sentito il parere del Tesoriere;
6. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente, il Consiglio Direttivo sarà convocato in via d'urgenza dal Vice Presidente o, in mancanza, del Consigliere più anziano di età, al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente ed al reintegro numerico del Consiglio medesimo.

#### **ART. 16 - IL VICE PRESIDENTE.**

1. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne esercita i poteri eventualmente delegatigli.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente ne svolge tutte le funzioni al medesimo attribuite.

#### **ART. 17 - IL SEGRETARIO.**

1. Compete al Segretario dell'Associazione:
  - a) la tenuta dei libri sociali;
  - b) la regolare convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle riunioni degli organi sociali;
  - c) la tenuta della corrispondenza e dell'archivio dell'Associazione.
2. Il Segretario collabora con il Presidente nel disbrigo delle attività di gestione della Associazione.

#### **ART. 18 - IL TESORIERE.**

1. Compete al Tesoriere:
  - a) la predisposizione dei bilanci e delle relazioni che li accompagnano;
  - b) tenere i rapporti con il Revisore Unico dei Conti;
  - c) provvedere alla gestione delle entrate e delle spese;
  - d) provvedere alle spese sociali, con firma singola o con firma abbinata, secondo quanto stabilito dal Regolamento dell'Associazione;
  - e) svolgere il controllo del sistema amministrativo-contabile dell'Associazione che assicuri economicità e controllo della gestione.

#### **ART. 19 - IL REVISORE UNICO DEI CONTI.**

1. Il compito di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili è affidato ad un revisore esterno scelto possibilmente tra iscritti al registro dei Revisori Contabili.
2. In particolare il Revisore Contabile:
  - a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria;
  - b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e agli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;
  - c) esprime con un'apposita relazione il giudizio sul bilancio di esercizio.
3. L'attività di controllo contabile è annotata in apposito libro conservato presso la sede sociale.
4. Il revisore contabile è nominato per tre esercizi consecutivi e cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale. È rieleggibile.
5. Ove la particolare complessità della gestione lo richieda, il Consiglio Direttivo potrà inoltre affidare la revisione legale dei conti ex art. 2409 bis del codice civile ad una società di revisione contabile con incarico triennale.

#### **ART. 20 - BILANCI E NORME DI GESTIONE.**

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di esercizio annuale (o conto consuntivo) dovrà essere approvato entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio precedente ovvero, quando particolari e motivate esigenze lo richiedano, entro 180 giorni dalla fine dell'esercizio precedente.
3. Non è ammessa, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
4. Gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente nelle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
5. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio. Detti proventi sono destinati a sostenere le finalità statutarie dell'associazione in osservanza dei principi della L. 266/1991 e del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460.
6. L'associazione può stipulare, con le modalità di legge e del presente statuto, convenzioni con altri enti e soggetti privati e pubblici.

#### **ART. 21 - DIPENDENTI E COLLABORATORI**

1. L'associazione può assumere dipendenti e/o giovare dell'opera di collaboratori nei limiti previsti dalla L. 266/1991.
2. I rapporti tra l'associazione e i dipendenti e i collaboratori sono disciplinati dalla legge e dai provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo.
3. Detto personale è assicurato secondo legge contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

#### **ART. 22 - MODIFICHE STATUTARIE.**

Le modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista al comma 2° dell'art. 21 del Codice Civile.

Esse devono essere preventivamente inviate alla Direzione Nazionale della UILDM per il parere. La Direzione Nazionale ha 30 giorni di tempo dalla data di ricevimento per esprimerlo. In caso di silenzio il parere s'intende favorevole.

#### **ART. 23 - SCIOGLIMENTO, ESTINZIONE, CESSAZIONE.**

Lo scioglimento, l'estinzione, o la cessazione dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza qualificata prevista dal comma 3° dell'art. 21 del Codice Civile.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio netto residuo sarà devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, in ordine alla UILDM Nazionale onlus, ad altre organizzazioni di volontariato operanti nel medesimo o analogo settore, o ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), o a fini di pubblica utilità aventi analoghe finalità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662.

#### **ART. 24 - NORMA DI RINVIO.**

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento in via interpretativa ai principi espressi nello Statuto e dal Regolamento Generale della UILDM Nazionale Onlus nonché alle norme del Codice Civile e alle disposizioni in materia associazioni di volontariato e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (*onlus*).

#### **ART. 25 - NORME TRANSITORIE E FINALI.**

Il Consiglio Direttivo entro centottanta giorni dalla data di esecutività del presente statuto provvederà ad elaborare il Regolamento di Sezione per disciplinare la vita interna della stessa.

#### **Indice:**

*Art. 1 - costituzione - denominazione.*

*Art. 2 - settori di attività.*

*Art. 3 - sede.*

*Art. 4 - adesione alla UILDM nazionale.*

*Art. 5 - finalità e scopi dell'associazione.*

*Art. 6 - collaborazioni.*

*Art. 7 - patrimonio e mezzi finanziari.*

*Art. 8 - i soci.*



*Art. 9 - diritti e doveri dei soci*  
*Art. 10 - i rapporti con i soci.*  
*Art. 11 - disciplina*  
*Art. 12 - organi dell'associazione.*  
*Art. 13 - l'assemblea nazionale.*  
*Art. 14 - il consiglio direttivo.*  
*Art. 15 - il Presidente.*  
*Art. 16 - il Vice Presidente.*  
*Art. 17 - il Segretario.*  
*Art. 18 - il Tesoriere.*  
*Art. 19 - il Revisore unico dei Conti.*  
*Art. 20 - bilanci e norme di gestione.*  
*art. 21 - dipendenti e collaboratori.*  
*Art. 22 - modifiche statutarie.*  
*Art. 23 - scioglimento, estinzione, cessazione.*  
*Art. 24 - norma di rinvio.*  
*Art. 25 - norme transitorie e finali.*